

DELIBERAZIONE 3 NOVEMBRE 2020
447/2020/R/RIF

APPROVAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA, RIFERITA ALL'ANNO 2020,
PROPOSTA DAL COMUNE DI TORINO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI SUL PERTINENTE TERRITORIO

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1132^a riunione del 3 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti come successivamente modificata e integrata dalla direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti come successivamente modificata e integrata;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l'articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

- la legge 4 ottobre 2019, n. 117, e in particolare l'articolo 16, contenente i principi e criteri direttivi per l'attuazione delle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157 e, in particolare, l'articolo 57-bis;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110, e, in particolare, l'articolo 107;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 106 e 138;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 53 e 54;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 30 settembre 2020 recante “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 715/2018/R/RIF), recante “Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019”;
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, recante “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle

tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati” (di seguito: deliberazione 333/2019/A);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente” (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 102/2020/R/RIF, recante “Richiesta di informazioni per l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” (di seguito: deliberazione 102/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante “Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2020, 299/2020/R/RIF, recante “Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF in materia di copertura dell’esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 dicembre 2018, 713/2018/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 713/2018/R/RIF), recante “Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF), recante

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”;

- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 189/2020/R/RIF recante “Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: documento per la consultazione 189/2020/R/RIF);
- la determina 27 marzo 2020, 02/DRIF/2020, recante “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” (di seguito: determina –02/DRIF/2020);
- il Comunicato dell’Autorità 6 luglio 2020, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2020”;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi in data 22 settembre 2020 – come da ultimo integrati in data 23 ottobre 2020 – dal Comune di Torino ai sensi delle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF, della determina 02/DRIF/2020, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato 6 luglio 2020.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di*

- svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza*” (lett. c);
- *“tutela dei diritti degli utenti (...)”* (lett. d);
 - *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell’ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- peraltro, con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, tra l’altro l’articolo 1 della legge 147/13:
 - al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti*

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”,* la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;*
- al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”.*

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 303/2019/R/RIF, in considerazione della necessità di *“coniugare le iniziative avviate dall’Autorità con le tempistiche previste dalla normativa vigente in ordine al processo di valutazione e di determinazione delle modalità di prelievo, a partire da quelle riferite all’anno 2020”*, e al fine di *“accrescere l'efficacia della regolazione di settore”*, l’Autorità ha unificato *“i procedimenti avviati con le deliberazioni 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati - prevedendone la conclusione entro il 31 ottobre 2019”;*
- con la deliberazione 333/2019/A, l’Autorità, ritenendo necessario stabilire un’interlocazione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituito un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali, che costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto al fine di promuovere un’efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti così avviando un’interlocazione finalizzata, tra l’altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- nel documento per la consultazione 351/2019/R/RIF (preceduto dal documento 713/2018/R/RIF), l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in ordine all’impianto della regolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, prospettando l’adozione di una disciplina relativa alle entrate tariffarie del settore fondata su elementi chiave di trasparenza, di efficienza e di selettività e che introduca al contempo misure tese al rafforzamento della coerenza e della corretta allocazione degli incentivi nelle diverse fasi della filiera;
- ad integrazione del vasto procedimento partecipativo avviato, l’Autorità, al fine

di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF ha organizzato in data 11 settembre 2019 un seminario di carattere nazionale, cui hanno partecipato oltre 650 soggetti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli Enti locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti nonché associazioni di consumatori ed utenti;

- nell’ambito dell’ampio processo partecipativo volto alla definizione del provvedimento finale, l’Autorità, nel mese di ottobre 2019, ha ritenuto opportuno effettuare alcuni *focus group* con le principali associazioni di gestori, di consorzi per il recupero degli imballaggi e del PET e associazioni di enti territoriali al fine di raccogliere elementi aggiuntivi in merito, tra l’altro, all’introduzione di uno specifico meccanismo di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019;
- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, in conclusione all’ampio processo partecipativo avviato, l’Autorità ha dunque adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a:
 - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
 - migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi;
 - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
 - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
 - rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie

- nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
 - in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- all'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che:
 - sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il piano economico finanziario (di seguito anche: PEF), secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1);
 - il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente (comma 6.2);
 - la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (comma 6.3);
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (comma 6.4);
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei richiamati commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo,

- conseguentemente approvati (comma 6.5);
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (comma 6.6);
 - il comma 8.1 della medesima deliberazione precisa, in particolare, che *“con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”*;
 - con la successiva deliberazione 57/2020/R/RIF, l'Autorità – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha introdotto specifiche semplificazioni procedurali (riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari) ed ha avviato un procedimento volto alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai fini della relativa approvazione da parte dell'Autorità, anche disciplinando gli effetti di eventuali modificazioni all'uopo ritenute necessarie, nonché prevedendo misure tese al rafforzamento dei meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia;
 - con la deliberazione 158/2020/R/RIF in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, l'Autorità ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze unitamente alle modalità di trattazione delle variazioni di costo connesse all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF e delle ulteriori evidenze al riguardo fornite dagli *stakeholder*;
 - con la successiva deliberazione 238/2020/R/RIF, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
 - con determina 02/DRIF/2020 sono stati chiariti ulteriori aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, anche definendo le modalità operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione, come elaborati nel rispetto dei criteri recati dal MTR;

- da ultimo, in data 6 luglio 2020, l’Autorità ha dato comunicazione dell’apertura dell’apposita piattaforma di raccolta dati, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione, anche tenuto conto degli ulteriori elementi di flessibilità e delle nuove facoltà - introdotte con la deliberazione 238/2020/R/RIF (a seguito degli elementi forniti in risposta alla richiesta di informazioni avviata con deliberazione 102/2020/R/RIF e al documento per la consultazione 189/2020/R/RIF) - a cui gli Enti territorialmente possono far ricorso al fine di mitigare l’impatto dell’emergenza da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, e garantire la continuità nei servizi essenziali.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Comune di Torino (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 57/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF) e secondo le modalità operative sopra richiamate, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, per l’annualità 2020, relativi al gestore AMIAT S.p.A., operante sul pertinente territorio comunale, contestualmente specificando, tra l’altro, che:
 - il medesimo operatore svolge, tra gli altri, i servizi di “*gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento o recupero; (...) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata; spazzamento di strade e altre aree pubbliche; [nonché i] servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione post-operativa dell’Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura*”;
 - il Comune medesimo svolge l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- l’Autorità si riserva di verificare - anche successivamente all’approvazione della predisposizione tariffaria deliberata, sulla base della normativa vigente, dal menzionato Ente territorialmente competente e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati - la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- nell’ambito della documentazione trasmessa, il Comune di Torino ha illustrato – a partire dagli esiti della validazione dei dati e delle informazioni alla base del PEF predisposto dal gestore per l’anno 2020 – le modalità di individuazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza;
- in particolare – ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4 del MTR ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie – il richiamato Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro ρ_a ponendolo pari al 6,6% in modo tale da prevedere un possibile incremento delle

entrate tariffarie che tenga conto degli obiettivi di miglioramento della qualità e di variazione del perimetro gestionale, nonché della differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività (espresso dal coefficiente X_a e valorizzato pari a 0,1% nell'ambito dell'intervallo [0,1% – 0,5%] definito dall'Autorità), atteso che:

- *“la Città di Torino sta mettendo in atto un piano di trasformazione dei servizi di raccolta per arrivare alla completa applicazione di sistemi domiciliarizzati [e che tali] sistemi comportano sia una modifica del perimetro gestionale del servizio, sia un innalzamento della qualità, grazie alla realizzazione di servizi sempre più aderenti alle necessità dei singoli utenti e con obiettivi ambientali elevati”*, conseguentemente ponendo rispettivamente pari al 2% e al 3% i coefficienti QL_a e PG_a , secondo quanto indicato per lo Schema IV della matrice di cui al comma 4.4 del MTR;
- non è stata esercitata la facoltà (introdotta, dalla deliberazione 238/2020/R/RIE, a sostegno di obiettivi specifici connessi alle condizioni emergenziali da COVID-19) di valorizzare il coefficiente aggiuntivo $C19_{2020}$;
- nell'ambito delle misure di incentivazione alle infrastrutture della *Circular Economy* e, in particolare, alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia introdotte dal MTR, l'Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato:
 - il fattore di *sharing* dei proventi, b , ponendolo pari a 0,3 (valore minimo dell'intervallo [0,3 – 0,6] individuato dall'Autorità);
 - il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, $b(1 + \omega_a)$ pari a 0,33, sulla base di un valore di ω_a posto pari a 0,1 (a fronte di un range [0,1 – 0,4] fissato dall'Autorità) considerato che il gestore *“dimostra efficacia nelle attività di recupero dei rifiuti e forte attenzione alla massimizzazione della valorizzazione degli stessi”* [e che] *tale scelta genera minor discontinuità rispetto alla situazione attuale, caratterizzata da un andamento sfavorevole del mercato con una forte riduzione dei prezzi di vendita dei materiali”*;
- ai fini della determinazione della quota dei conguagli (nel complesso positivi e di modesta entità) relativi all'annualità 2018 (come determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del MTR), il Comune di Torino – in applicazione delle regole di cui all'articolo 16 del medesimo MTR – ha:
 - individuato il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ in ragione:
 - o di un costo unitario effettivo ($CUEff_{a-2}$) inferiore al *Benchmark* di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto ordinario, a norma

- del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/13);
- o di una valorizzazione del parametro $Y_a = Y_{1,a} + Y_{2,a} + Y_{3,a}$ effettuata selezionando (nell'ambito degli intervalli definiti dalla tabella di cui al comma 16.6 del MTR) un valore di $Y_{1,a}$ pari a -0,25, un valore $Y_{2,a}$ pari a -0,2 e un valore di $Y_{3,a}$ pari a -0,05, in modo tale da contenere l'impatto del conguaglio in parola sulla tariffa applicata agli utenti, pur evidenziando che:
 - i. con riferimento alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, *“Amiat sta rispettando tutti i programmi di estensione della raccolta pap concordati con il Comune. I valori di RD raggiunti nei quartieri serviti sono in linea con gli obiettivi”*;
 - ii. in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, *“Amiat dimostra efficacia nelle attività di recupero e (...) forte attenzione alla massimizzazione della valorizzazione [dei rifiuti]”*;
 - iii. dalle risultanze di un'indagine annuale di soddisfazione degli utenti del servizio è emerso un livello di gradimento *“degli utenti (...) al di sopra dei principali benchmark di riferimento”*;
 - posto pari a 4 il numero di rate, r , per il recupero del conguaglio in parola;
 - in una logica di sostenibilità delle tariffe e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, l'Ente territorialmente competente - nel determinare un valore delle entrate tariffarie 2020 inferiore rispetto a quello risultante dall'applicazione del MTR – ha, tra l'altro:
 - indicato le singole componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non ha ritenuto di coprire integralmente (precisando di rinunciare al riconoscimento in tariffa della prima rata per il recupero dei conguagli riferiti al 2018, nonché di quota parte della componente CTR_a a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani);
 - esplicitato di non aver fatto ricorso alla possibilità di valorizzare in tariffa gli oneri variabili di natura previsionale, $COI_{TV,a}^{exp}$ (comunque quantificabili per il conseguimento dei sopra menzionati *target* di miglioramento dei livelli di qualità e ai citati obiettivi di modifica del perimetro gestionale), ovvero gli oneri, $COV_{TV,2020}^{exp}$ e $COV_{TV,2020}^{exp}$, che l'Ente in parola riterrebbe computabili per la copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi per far fronte alla gestione dell'emergenza da COVID-19;

- inoltre, con riferimento alle “*Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19*”, il citato Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà, di cui al comma 7ter.2 del MTR (come integrato dalla deliberazione 238/2020/R/RIF), di determinare la componente di rinvio $RCND_{TV}$ (a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile) - relativa alla quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per la determinazione della parte variabile dei corrispettivi applicabili alle utenze non domestiche (tenuto conto del periodo di sospensione delle relative attività) - che è stata pertanto posta uguale a zero.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi individuati.

RITENUTO CHE:

- sulla base della documentazione inviata ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF, per la gestione di cui all'Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti alla predisposizione tariffaria per l'anno 2020, secondo quanto disposto dalle deliberazioni 443/2019/R/RIF, 57/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF, dalla determina 02/DRIF/2020, nonché nel rispetto delle indicazioni di cui al Comunicato 6 luglio 2020;
- in esito alla verifica dei dati e della documentazione trasmessa dal Comune di Torino, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;
- in particolare, il piano economico finanziario - nel quale risultano esplicitate, per l'anno 2020, le entrate tariffarie massime ammissibili nel rispetto del limite di crescita annuale (riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A) - sia stato elaborato coerentemente con gli obiettivi definiti dall'Ente territorialmente competente;
- sia opportuno esplicitare nella Tabella 2 dell'Allegato A la quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 il cui recupero è rinviato all'annualità successiva al 2020 (atteso che la componente di rinvio $RCND_{TV}$ è pari a zero);
- la menzionata proposta tariffaria comunicata all'Autorità appaia adeguata a garantire che la gestione del servizio integrato dei rifiuti avvenga in condizioni di efficienza e di equilibrio economico-finanziario

DELIBERA

1. di concludere, con riferimento all'annualità 2020, il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF dal Comune di Torino;
2. conseguentemente, di approvare, con le precisazioni di cui in premessa, il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, presentati dal medesimo Ente territorialmente competente;
3. di determinare, quale valore massimo delle entrate tariffarie ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, il valore di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A, per l'anno 2020, secondo quanto disposto dal comma 6.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dal comma 2.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF;
4. di esplicitare, nella Tabella 2 dell'Allegato A, la quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 il cui recupero è rinviato all'annualità successiva al 2020 (atteso che la componente di rinvio $RCND_{TV}$ è pari a zero);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini